



Provincia della Spezia – Area Amministrazione Generale – Servizio
Concessioni - Regolamenti

Regolamento per le autorizzazioni di competizioni atletiche e ciclistiche su strada

Approvato con delibera di C.S. n. 37 del 26 febbraio 2014

Art. 1

Norme regolanti le autorizzazioni di competizioni atletiche e ciclistiche

Le autorizzazioni di competizioni atletiche e ciclistiche su strada il cui percorso interessa il territorio di un solo comune sono emesse dal Sindaco del comune stesso.

Le autorizzazioni di competizioni atletiche e ciclistiche interessanti più comuni del territorio provinciale sono emesse dalla Provincia della Spezia e subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nelle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2

Manifestazioni per le quali occorre ottenere l'autorizzazione

Le predette autorizzazioni vanno richieste alla Provincia della Spezia – Settore Amministrazione Generale – Formazione Professionale – Politiche Attive del Lavoro – Servizio Concessioni, dai promotori di manifestazioni atletiche o ciclistiche di carattere competitivo, il cui percorso interessi più comuni della Provincia, o anche parte del territorio della confinante Provincia di Genova qualora nella Provincia della Spezia insista l'estesa chilometrica prevalente.

Nel caso in cui il percorso interessi più Province appartenenti a Regioni diverse, la domanda deve essere inviata a tutte le Province interessate le quali, autonomamente, rilasceranno l'Autorizzazione.

Art. 3

Presentazione delle istanze per via cartacea

Le istanze dirette a conseguire il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di competizioni atletiche o ciclistiche, devono essere prodotte in bollo, e devono pervenire alla Provincia della Spezia almeno 30 giorni prima della manifestazione, fatto salvo il caso contemplato all'art. 12, c. 3, di questo Regolamento. Ogni istanza, regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante della società sportiva organizzatrice, o da chi ne fa le veci, deve essere riferita ad un'unica manifestazione che può essere però articolata in più tappe e giorni, e prevedere diverse categorie di partecipanti.

Deve contenere:

1. le generalità del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, numero di telefono, codice fiscale);
2. i dati relativi alla società sportiva organizzatrice (denominazione, sede legale, numero di telefono e di fax, indicazione della eventuale affiliazione ad enti di promozione sportiva);
3. la denominazione della manifestazione, la categoria a cui è riservata, la data, l'orario e la località di ritrovo dei concorrenti, della partenza e dell'arrivo, la descrizione particolareggiata dell'itinerario;

Nell'istanza i richiedenti devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità:

1. di aver effettuato un sopralluogo sull'intero percorso indicandone il risultato e la

- compatibilità dello stesso con una competizione di livello agonistico;
2. di assicurare, mediante addetti dell'organizzazione specificamente incaricati, il regolare svolgimento della competizione alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo;
 3. che la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi, nonché per eventuali danni a cose, comprese le strade e le relative attrezzature, indicandone il numero della polizza e la società di assicurazione con cui è stata stipulata;
 4. che non saranno arrecati danni all'estetica delle strade e all'economia ecologica dei luoghi interessati dalla gara e che sarà ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose al termine della manifestazione;

Allegare la documentazione di cui al successivo art. 5 del presente Regolamento.

Art. 4

Presentazione delle istanze per via telematica

La Provincia della Spezia consente l'invio delle istanze mediante procedure informatiche tramite sistemi online a ciò finalizzati.

I soggetti obbligati dalla legge all'attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) sono tenuti all'invio delle istanze esclusivamente per via telematica, qualora le stesse risultino attivate sul Portale istanze <http://iol.provincia.sp.it>

I servizi "in rete" erogati attraverso il Portale IOL necessitano della preventiva richiesta di accesso da effettuarsi da parte dell'utente mediante operazione di «registrazione» a cui segue la procedura di «accreditamento», con le modalità illustrate nelle istruzioni del Portale IOL (http://iol.provincia.sp.it/istruzioni/istrz_010005), per l'identificazione del soggetto.

Il completamento di queste due fasi è necessario per ottemperare a quanto previsto dall'art. 65 del citato D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" rubricato "Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica" ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 affinché le stesse possano considerarsi valide.

L'utente, una volta accreditato, ha accesso a tutti i servizi in rete del Portale IOL e può procedere alla presentazione di tutti i tipi di istanze disponibili sul Portale stesso. Le credenziali in possesso dell'utente registrato e successivamente identificato devono essere utilizzate dal solo titolare, che è responsabile della loro custodia e dell'illegittimo utilizzo delle stesse da parte di terzi. Egli sarà pertanto responsabile per ogni conseguenza dovesse derivare all'Ente e/o a terzi per omessa custodia ovvero illegittimo uso delle proprie credenziali. L'ente, qualora accerti l'uso non corretto delle credenziali, potrà revocare le stesse, disattivando l'utenza e prenderà qualsiasi ulteriore provvedimento ritenuto opportuno.

Il portale accoglie l'istanza che presenti caratteristiche di certezza della provenienza (registrazione ed accreditamento) e di completezza.

Il servizio di presentazione delle IOL, salvo eventi straordinari o accidentali, funziona 24h su 24h, sette giorni alla settimana, 365 giorni l'anno.

L'utente è informato automaticamente del buon fine dell'inoltro mediante invio ed emissione di "ricevuta" nella quale sono indicati il protocollo in entrata e l'identificativo del documento. Nella ricevuta di risposta è indicata la data rilevante ai sensi dell'art. 6 comma 6 della legge 7-8-1990, n.

241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso di documenti amministrativi".

L'utente che inoltra istanza per via telematica è tenuto agli obblighi di versamento delle spese di bollo ed istruttoria ed all'invio telematico degli allegati necessari all'accoglimento ed alla successiva istruttoria della stessa come previsto nel caso di presentazione in forma cartacea disciplinato al precedente art. 3.

Art. 5

Documentazione e adempimenti per le autorizzazioni

L'istanza di autorizzazione deve essere corredata da:

1. attestazione di versamento di una somma pari all'importo di tre marche da bollo come da valore vigente al momento di presentazione dell'istanza secondo le indicazioni fornite sul sito istituzionale dell'ente;
2. attestazione di versamento dell'importo di € 60,00 a titolo di rimborso spese di istruttoria da versare secondo le indicazioni fornite sul sito istituzionale dell'ente;
3. copia del programma della manifestazione approvato dall'ente di promozione sportiva cui la società è affiliata;
4. tabella di marcia della competizione;
5. planimetria dell'itinerario in cui siano chiaramente individuabili le strade percorse.

Il richiedente è inoltre tenuto a produrre, su richiesta, ulteriori documenti necessari ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

L'istruttoria delle domande incomplete dei dati e dei documenti necessari, previo avviso all'interessato, sarà tenuta in sospeso fino a che la documentazione non sia stata completata, per un massimo di giorni 5 dalla data di ricezione della richiesta di integrazioni. Nel caso in cui il richiedente non proceda all'integrazione della documentazione richiesta nei giorni indicati l'ufficio emetterà relativo diniego nei termini e nelle modalità indicate per legge.

Art. 6

Tempi e fasi del procedimento

Verificata l'idoneità dell'istanza, l'Ufficio provvede all'inoltro della stessa agli enti proprietari delle strade incluse nel percorso, nonché ai comuni interessati per territorio e ai competenti organi di polizia stradale, per l'emissione del parere di competenza. Tale parere può essere emesso tramite silenzio-assenso ai sensi dell'art.20 della L. 241/90, intendendo con ciò che, trascorso il termine indicato nella richiesta prodotta dalla Provincia, senza che sia emesso un parere negativo allo svolgimento della competizione, si considererà acquisito il parere positivo relativo.

Trascorso il termine di cui sopra il dirigente del servizio, con propria determinazione, autorizza la manifestazione.

L'Ufficio trasmette il provvedimento autorizzativo al richiedente, alla Prefettura, per l'eventuale emissione dell'ordinanza di sospensione del traffico veicolare, e per conoscenza a tutti gli enti o organi

che si sono espressi a qualunque titolo, anche mediante silenzio-assenso, in merito allo svolgimento della competizione.

Il responsabile del procedimento è individuato dal Dirigente del Settore Amministrazione Generale – Formazione Professionale – Politiche Attive del Lavoro mentre l'eventuale espressione del nulla osta relativo allo stato delle strade provinciali interessate dalla manifestazione, che costituisce fase endoprocedimentale, è rimessa all'Area Servizi Tecnici - Servizio Viabilità.

Art. 7

Istruttoria

Quando la domanda è ammessa all'istruttoria, l'Ufficio compie il necessario esame della stessa e predispose le richieste di nulla osta e pareri agli enti proprietari delle strade incluse nel percorso di gara, ai comuni interessati come territorio nonché agli organi di polizia stradale.

Al fine di velocizzare la procedura, dette comunicazioni sono trasmesse telematicamente nelle modalità previste per legge e le risposte possono essere fornite nella stessa modalità.

Il nulla osta degli enti proprietari delle strade attiene solo a valutazioni tecniche relative allo stato della strada e alla compatibilità della manifestazione con le esigenze connesse alla conservazione del patrimonio stradale.

Il nulla osta dei comuni attraversati dal percorso di gara, su strade non di loro proprietà, riguarda esclusivamente valutazioni relative alle esigenze organizzative e gestionali del comune stesso.

Il parere espresso dagli organi di Polizia Stradale e dalla Questura, riguarda la vigilanza dei percorsi, e l'assenza di motivi ostativi allo svolgimento della manifestazione per ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

La Provincia autorizza la manifestazione quando tutti gli enti ed organi interpellati si sono espressi favorevolmente, anche mediante silenzio-assenso.

Art. 8

Variazioni di percorso

Il percorso può essere variato su richiesta degli organizzatori per mezzo di una comunicazione scritta o per via telematica recante la nuova tabella di marcia e la planimetria con l'intero percorso definitivo, da presentare almeno 21 giorni prima della manifestazione.

La variazione di percorso è inviata ai soli comuni interessati dalla stessa e a tutti gli organi di polizia.

Art. 9

Rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni sono rilasciate con determinazione del Dirigente del Settore Amministrazione

Art. 10

Obblighi dei titolari di autorizzazioni

L'autorizzazione riguarda solo il percorso di cui alla planimetria allegata alla domanda, pertanto qualora per cause di forza maggiore sia ritenuta necessaria una variazione, dovrà essere sospesa la manifestazione.

E' vietato arrecare danni di natura estetico – ecologica alle strade ed alle loro pertinenze, quali iscrizioni su manufatti, sulla segnaletica e sulla pavimentazione; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per il seguito di competenza.

L'autorizzazione è, in ogni caso, accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare, entro i termini fissati dagli uffici provinciali, tutti i danni derivanti dallo svolgimento della manifestazione, salve e impregiudicate le eventuali sanzioni civili e penali.

I titolari di autorizzazioni si assumono pertanto ogni responsabilità derivante da comportamenti contrari alle prescrizioni indicate, manlevando completamente la Provincia da azioni, molestie e oneri che potessero derivare a terzi dall'oggetto delle autorizzazioni rilasciate.

E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazioni di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dalla Provincia per la sicurezza della circolazione e dei partecipanti e per la conservazione della strada, nonché le prescrizioni delle leggi e regolamenti vigenti in materia e quelle del presente Regolamento.

L'inadempienza di tali prescrizioni e norme rende il titolare della autorizzazione passibile di sanzione ai sensi di legge, salvo il risarcimento degli eventuali danni causati alla proprietà stradale e l'esperimento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia.

E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazioni di rimuovere, al termine della manifestazione, tutti i segnali e i cartelli che sono stati affissi lungo il percorso di gara e ripristinare lo stato dei luoghi preesistente.

E' fatto, inoltre, obbligo al titolare di custodire il provvedimento autorizzativo a bordo del veicolo del direttore di corsa o del soggetto che ne fa le veci o ne assume di fatto le funzioni, per gli eventuali controlli da parte degli organi di Polizia.

Art. 11

Svolgimento della manifestazione

Lo svolgimento della manifestazione deve avvenire nel pieno e completo rispetto delle prescrizioni e condizioni fissate nel provvedimento autorizzativo nonché nell'osservanza di quanto prescritto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

In particolare:

1. la corsa deve svolgersi sotto la completa responsabilità della società organizzatrice che deve esercitare una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;

2. prima di dare inizio alla competizione sportiva, deve essere accertata l'esistenza di un valido provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei concorrenti o di chiusura della strada emesso ai sensi dell'art. 9, c.7 bis, del D.Leg.vo 30/4/1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del D.Leg.vo 15/1/2002, n. 9; prima dell'inizio della manifestazione gli organizzatori devono effettuare un sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertare la transitabilità della strada nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti e devono accertare, durante tutta la durata della gara, l'assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata della strada interessata dalla manifestazione, nonché la sicura percorribilità dei piani viabili, adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione. Devono sistemare idonei materiali protettivi (esempio balle di paglia, materassini ecc.) in prossimità dei punti più pericolosi del percorso, ovvero ne devono segnalare la presenza attraverso il personale incaricato dotato di bracciale o di altro indumento munito di segno di riconoscimento; in quest'ultimo caso, il personale incaricato deve presegnalare la presenza dell'ostacolo mediante una bandierina triangolare di colore giallo avente altezza non inferiore a 50 cm., adottando, in quanto possibile, segnali convenzionali non equivoci riconosciuti dai concorrenti;
prima dell'inizio della gara gli organizzatori devono dare avviso ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i concorrenti, circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti sulla carreggiata, o di altre circostanze che possano determinare pericolo. gli organizzatori devono garantire un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso, con particolare riguardo alle aree in cui è prevista la presenza di pubblico e alle intersezioni stradali, anche al fine di evitare che il pubblico stesso si posizioni sulla sede stradale e in zone non consentite; deve essere assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di almeno un'ambulanza e di un medico;
3. deve essere garantito il rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 360 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S., segnalando l'inizio e la fine dei concorrenti impegnati nella competizione sportiva, nonché dai veicoli autorizzati a seguirli, con cartelli mobili aventi dimensioni e caratteristiche conformi ai Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.; tali cartelli dovranno permanere sui veicoli limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione;
4. salvo che non sia diversamente disposto dagli organi di Polizia Stradale che scortano i concorrenti, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni dell'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione, il veicolo con il cartello "inizio gara" deve transitare al massimo cinque minuti prima del primo concorrente e preavvisare l'imminente passaggio con mezzi di pubblicità fonica; il cartello "fine gara" deve transitare a ridosso dei veicoli di servizio che seguono l'ultimo gruppo di corridori considerati ancora in corsa, secondo i regolamenti sportivi in materia. In ogni caso tra il transito del veicolo di inizio corsa e quello di chiusura non devono trascorrere più di venticinque minuti;
5. gli organizzatori devono rendere edotti i concorrenti che transitano successivamente al cartello "fine corsa" circa il fatto che, non sussistendo più la sospensione del traffico veicolare, devono rispettare rigorosamente le norme di comportamento previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione inserendosi nel normale traffico. Ai concorrenti non più in gara, oltre al rinnovo dell'avviso di cui sopra, deve essere imposto di togliersi il numero o altro segno distintivo che identifichi i concorrenti ancora in gara;
6. salvo che non sia già prevista la vigilanza da parte di organi di Polizia, gli organizzatori devono curare che siano presidiate costantemente le intersezioni che interessano lo svolgimento della gara per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea della circolazione con l'ausilio di personale munito di bracciale o di altro indumento con segni di riconoscimento facilmente identificabili e dotato di bandierine rosse di dimensioni minime di 50 x 50 cm., allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti;
7. gli organizzatori devono procedere, a mezzo comunicati stampa ed affissione di manifesti lungo

il percorso nonché apposizione di cartelli all'inizio delle arterie stradali che portano al percorso di gara, a segnalare la effettuazione della gara stessa, precisando gli orari in cui saranno impegnati i tratti di strada interessati da detti percorsi e i possibili itinerari alternativi, nonché a segnalare i periodi di sospensione disposti con ordinanza prefettizia anche con auto munite di altoparlanti;

8. limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico, deve essere dato preavviso di almeno 24 ore alle direzioni di aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee;

Art. 12

Revoca delle autorizzazioni

Le autorizzazioni possono essere in qualunque momento revocate a insindacabile giudizio della Provincia, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che il soggetto autorizzato abbia diritto alcuno a pretendere compensi o risarcimento danni. Le autorizzazioni possono essere revocate anche per rinuncia scritta del soggetto proponente l'istanza .

Art. 13

Pianificazione delle gare

Entro il 31 gennaio di ogni anno tutti gli Enti di promozione sportiva devono trasmettere alla Provincia il calendario delle competizioni atletiche e ciclistiche programmate per l'anno in corso, al fine di pianificare le manifestazioni, assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa favorendone lo svolgimento imparziale.

Eventuali incompatibilità sono risolte con la partecipazione dei soggetti sopraindicati al fine di predisporre un calendario comune che sarà trasmesso a tutti gli Enti di promozione sportiva, alla Prefettura ed alla Questura, nonché pubblicato sul sito internet della Provincia al seguente indirizzo: www.provincia.sp.it

Le competizioni non comprese nel calendario così predisposto, devono essere comunicate al competente Ufficio Provinciale almeno 60 giorni prima dalla manifestazione nelle modalità sopra indicate. Allo stesso modo devono essere altresì comunicate le eventuali cancellazioni delle competizioni previste.

Resta fermo che l'autorizzazione di più competizioni nella stessa giornata, con percorsi o orari non sovrapposti, sarà emessa compatibilmente con le esigenze di ordine pubblico e gestione della viabilità.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del competente organo provinciale.

Allegati

1) tabella dei tempi del procedimento.

Pianificazione calendario competizioni	Trasmissione calendario gare anno successivo	entro il 31 gennaio di ogni anno
Iter procedimentale	Presentazione domanda autorizzazione gara già in calendario	almeno 30 giorni prima della data di svolgimento
	Presentazione domanda autorizzazione gara non inserita in calendario	almeno 60 giorni prima della data di svolgimento
	Richiesta pareri diversi	Entro 5 giorni dalla data di svolgimento della competizione
	Rilascio Autorizzazione	7 giorni prima della data di svolgimento
	Presentazione domanda di variazione di percorso	almeno 21 giorni prima dalla data di svolgimento